

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA

REGOLAMENTO

Il presente regolamento sostituisce il regolamento elettorale e lo statuto in vigore per il Comitato Pari Opportunità già costituito prima dell'entrata in vigore della L.247/2012.

1) Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea ed al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e nella qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori fondati sul genere e su qualsiasi altra ragione e ogni ostacolo che limitino di diritto e di fatto la parità e l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nello svolgimento della professione forense;
- verificare la concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di tutela e garanzia delle pari opportunità di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi dell'art.25 comma 4 L.247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2) Composizione

Il Comitato è composto da avvocate/i iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Macerata, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento di quello nuovo.

Il Comitato è composto da undici avvocate/i, elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art.9.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche Vice Presidente.

3) Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite ed in coordinamento con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, interventi volti ad assicurare la reale parità tra uomini e donne iscritti/e agli albi e registri dell'Ordine degli avvocati.

A questo fine, il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) compie attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione relativa alla parità di genere nell'accesso e nello svolgimento della professione forense e nella rappresentanza istituzionale all'interno degli organismi di governo dell'Ordine, nell'ambito territoriale di sua competenza;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte per favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso, nello sviluppo dell'attività professionale e nella rappresentanza all'interno dell'Ordine;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative collegate agli scopi istituzionali del Comitato;
- e) elabora e propone codici di comportamento che stabiliscano regole di condotta conformi ai principi di eguaglianza tra i generi e di pari

opportunità, individuando manifestazioni – anche indirette- di discriminazione;

f) promuove iniziative e confronti tra le/gli avvocate/i, le/i praticanti e gli altri operatori del diritto sul tema delle pari opportunità e su quelli ad esso collegati;

g) promuove l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a valorizzare le differenze di genere ed a diffondere il diritto antidiscriminatorio;

h) individua e realizza azioni positive a sostegno dell'avvocatura femminile ed iniziative volte a promuovere l'equilibrio di genere nella rappresentanza all'interno degli organismi istituzionali ed associativi, anche in attuazione della L.247/2012 e dei regolamenti successivi.

Il Comitato svolge le funzioni elencate anche con pareri consultivi espressi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalle sue Commissioni, promuovendo e realizzando ogni altra attività utile a diffondere la cultura della parità e dell'eguaglianza di genere nella professione e nella rappresentanza istituzionale, ed a prevenire e contrastare ogni comportamento discriminatorio.

Per la realizzazione degli scopi elencati, il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze dei singoli Comitati. Interloquisce inoltre con i Comitati P.O. di altri Ordini professionali, degli Enti Locali, delle Università e con tutti gli altri organismi pubblici o privati di parità.

Il Comitato può istituire con propria delibera uno “sportello” per fornire gratuitamente a tutte/i le/gli iscritte/i agli Albi ed al Registro dei Praticanti informazioni ed orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4) Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

La/Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno quattro delle/i componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla base degli argomenti anche individuati e/o proposti da singole/i componenti.

La/Il Segretario:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

In caso di impedimento della/del Segretaria/o, le sue funzioni saranno svolte dalla/dal componente più anziana/o del Comitato per periodo di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato si svolge, d'intesa con il Presidente o con il Segretario dell'Ordine, fruendo degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di segreteria.

5) Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce- anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio (nella pagina

dedicata alle attività del Comitato) e su quello del Comitato stesso, in ogni caso con modalità tali da garantire la più ampia diffusione tra tutte/i le/gli iscritte/i agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici- della maggioranza delle/i componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della /del Presidente.

6) Decadenza, dimissioni e cessazione

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, il Comitato delibera entro trenta giorni dall'evento che ha dato luogo all'impedimento la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi che dimissioni o impedimento assoluto e permanente riguardino la/il componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà a sostituirla/o nel termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti nel CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli avvocati di Macerata; in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione, tra le altre, l'assenza determinata e collegata alla maternità, al puerperio ed all'attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni, se cessa dalla carica – per qualsiasi motivo- la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7) Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al Consiglio dell'Ordine consultazioni e audizioni su materie e temi attinenti alle pari opportunità, nonché informazioni e documenti su materie relative alle sue funzioni.

8) Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri uffici collaborino all'attività del CPO, assegnando ove possibile un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web dell'Ordine;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzata a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, convegni, indagini e ricerche come previsto nei punti da a) ad h) dell'articolo 3;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per l'efficace attività del Comitato.

9) Elezione delle/dei componenti del Comitato; designazione; proclamazione.

9.1 Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine; resta ferma la composizione del Comitato già costituito alla data di entrata in vigore della L.247/12; la durata di tale Comitato viene prorogata al 31.12.2014.

9.2 Le/ I componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale al periodo nel quale si è svolto il precedente mandato.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e nelle Sezioni Speciali degli avvocati di Macerata alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono escluse/i dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dalle/dai candidate/i nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono un unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre alla/al Presidente del seggio, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto da una/un componente del Consiglio dell'Ordine uscente o da altra/o avvocata/o designata dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente.

9.9 Il voto è espresso su schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi (arrotondato per difetto) a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e- tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione- quella/o maggiore di età.

9.10 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ogni avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio

dell'ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10) Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.

Decorso il predetto termine, le/gli elette/i e le/i designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art.2.

11) Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, insieme ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza, le modifiche si intenderanno approvate.

12) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art.25 c. 4 L.247/2012; copia di esso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 15-10-2018

LA SEGRETARIA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Pamela Carelli)

IL PRESIDENTE

LA PRESIDENTE
(Avv. Maria Cristina Ottavianoni)